



**CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE**

Registro Imprese 01 Segret. coord. progetti speciali

OGGETTO: Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di società di capitali ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 40 del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020.

IL CONSERVATORE

Richiamati:

- l'art. 2188 c.c. "Registro delle imprese" e segg.;
- la Legge n. 580 del 29/12/1993, in particolare l'art. 8 "Registro Imprese" ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581 del 07/12/1995;
- l'art 40 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la disposizione del Conservatore del 21/12/2022 avente ad oggetto: "Procedure per le cancellazioni d'ufficio massive di imprese e società non operative";

Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020, che dispone che *"è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:*

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;*
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata" ;*

Visti i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 sopra citato che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla successiva cancellazione dal registro imprese delle società di capitali non più operative;

Considerati, in particolare, il comma 3 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 secondo cui il Conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento ed il successivo comma 4, secondo cui lo stesso Conservatore comunica agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, l'avvenuta iscrizione dello scioglimento delle società interessate, assegnando un termine di sessanta giorni per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per la presentazione di domande di iscrizione degli atti non iscritti o depositati, ai sensi di legge;

Visto il comma 6 del succitato art. 40, in base al quale *"ogni determinazione del Conservatore del*



registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione”;

Vista la disposizione del Conservatore del 21/12/2022 “Procedure per le cancellazioni d’ufficio massive di imprese e società non operative”, integrativa della Direttiva prot. n. 56532 del 30/06/2021 che, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa stabilisce procedure semplificate per le cancellazioni d’ufficio e, in particolare, prevede che, per le società di capitali che versano nelle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 40 del D.L. 76/2020, la determinazione di accertamento della causa di scioglimento è immediatamente esecutiva;

Visto altresì che la citata disposizione, al fine di assicurare la massima conoscibilità dei provvedimenti adottati, prevede anche la loro stabile pubblicazione nella sezione del sito istituzionale “Cancellazioni d’ufficio dal registro delle Imprese” e, per le imprese che siano dotate di un indirizzo valido ed attivo, la comunicazione alla PEC;

Preso atto che le società di seguito indicate, individuate mediante estrazione degli elenchi dal “Cruscotto qualità”, rientrano nella fattispecie individuata dal comma 2 dell’art. 40 del D.L. 76/2020:

	Nr. REA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	CIRCOSTANZA RILEVATA
1	PS-99942	00984210419	AUTOCARROZZERIA ITALIA S.R.L.	bilanci mancanti, mancata conversione capitale in euro e allineamento libro soci
2	AN-157438	02050760426	E.P. GESTIONE S.R.L.	bilanci mancanti, mancato allineamento libro soci
3	AN-161975	02112740424	CI.CO S.R.L.	bilanci mancanti, mancato allineamento libro soci
4	MC-119661	01147680431	RED POOL – S.R.L.	bilanci mancanti, mancato allineamento libro soci

Verificato inoltre, come da disposizione del Conservatore del 21/12/2022 sopra citata, che per le società sopra indicate risultano le seguenti ulteriori circostanze indice di mancato compimento di atti di gestione:

- la mancanza di istanze, depositi e denunce al REA o Registro Imprese negli ultimi 3 anni
- la mancanza di procedure concorsuali in corso



- la mancanza di iscrizioni di vincoli a favore di terzi sulle quote sociali o sull'azienda (sequestri, confische, pegni, pignoramenti ecc.)
- la cancellazione della Partita IVA (verifica eseguita mediante consultazione della banca dati Punto Fisco) ovvero la mancanza di denunce fiscali negli ultimi 3 anni
- la mancanza del versamento del diritto annuale negli ultimi 3 anni

Preso atto inoltre che alcune delle società, individuate mediante estrazione degli elenchi dal "Cruscotto qualità", versano nelle condizioni specificate dal comma 2 dell'art. 40, ma presentano l'iscrizione di vincolo sulle quote a favore di terzi (pignoramenti);

Atteso che l'art. 551 cpc prevede che *"1. ... il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma. 2. Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio"*;

Verificato che per le società sotto indicate il pignoramento è stato iscritto da oltre 10 anni e non risultano dichiarazioni di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio:

	Nr. REA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	CIRCOSTANZA RILEVATA
1	AN-144669	01470200427	AMOR PESCA S.R.L.	bilanci mancanti, mancata conversione capitale in euro e allineamento libro soci
2	AN-13331	01461330423	CONERO DIESEL - S.R.L.	bilanci mancanti, mancata conversione capitale in euro e allineamento libro soci
3	AN-178390	02324790423	PASSIONE S.R.L.	bilanci mancanti, mancato allineamento libro soci
4	MC-119783	01150910436	SUPERMERCATO SANTA CATERINA S.R.L.	bilanci mancanti, mancato allineamento libro soci



5	MC-167139	01543860421	BARONI S.R.L.	bilanci mancanti, mancato allineamento libro soci
6	MC-161967	01554720431	BEAUTY S.P.A. S.R.L.	bilanci mancanti, mancato allineamento libro soc

Atteso che il suddetto comma 2 dell'art. 40 individua la nuova fattispecie di "scioglimento senza liquidazione" delle società di capitali;

Ritenuto necessario procedere a costante aggiornamento del registro delle imprese;

Ravvisata la propria competenza secondo la previsione di cui all'art. 40 c. 1 del D.L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020;

DETERMINA

- 1) di accertare, per le società sopra indicate e che si riportano nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato 1), la causa di scioglimento senza liquidazione di cui all'art. 40 comma 2 del D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020 e, più precisamente, per il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per 5 anni consecutivi e il mancato compimento di atti di gestione, in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire e/o l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;
- 2) di iscrivere d'ufficio la presente determinazione nel registro imprese per le società indicate nel suddetto Allegato 1;
- 3) di comunicare l'avvenuta iscrizione della causa di scioglimento agli amministratori delle società, come risultanti dal registro delle imprese, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- 4) di comunicare l'avvenuta iscrizione della causa di scioglimento alla PEC delle società che dispongano di un indirizzo valido ed attivo;
- 5) di pubblicare all'albo camerale on line la comunicazione di avvio del procedimento, l'elenco (Allegato 1) e il presente provvedimento di accertamento della causa di scioglimento, per la durata di trenta giorni consecutivi;
- 6) di provvedere alla stabile pubblicazione del presente provvedimento nella specifica sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese".



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

IL CONSERVATORE

Dott. Fabrizio Schiavoni

[Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

GDOC1_F_3011864: CANCELLAZIONI D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 40 DEL 76/2020 - anno 2025 - 11.1 Registro
Imprese e Rea

Area 2 - Registro Imprese - Conservatore - Dott. Fabrizio Schiavoni

RI01 Segret. coord. progetti speciali

Responsabile del procedimento - Dott.ssa Marina Romagnoli